

STATUTO

VILLA GRAZIA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANTA VENERINA CT VIA
UMBERTO N. 12/A - 12/B

Numero REA: CT - 349010

Codice fiscale: 05182210871

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-05-2014 - Statuto completo	2
--	---

- o da un Amministratore unico;

- o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Art. 9) - Per i primi tre esercizi viene nominato un Amministratore Unico nella persona di **Proietto** Russo Antonino, il quale accetta la carica conferitagli, dichiarando che nei propri confronti non esistono cause di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 10) - Le spese del presente atto, successive e consequenziali, restano a totale carico della Società; dette spese ammontano presumibilmente ad Euro millecinquecento/00.

Richiesto,

io Notaio ho redatto quest'atto, scritto a mia cura da persona di mia fiducia ed in poca parte di mio pugno e da me letto, unitamente all'allegato, ai comparenti, che interpellati lo approvano e lo sottoscrivono alle ore diciassette e trenta minuti primi.

Consta di un foglio del quale occupa tre pagine per intero e fin qui della quarta.

STATUTO

TITOLO 1

Denominazione - Sede - Durata

ARTICOLO 1 (denominazione)

E' costituita, disciplinata dalla Legge 8 novembre 1991, n.381, la Società

Cooperativa Sociale denominata

"VILLA GRAZIA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI[^] del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle Società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 2 (Sede)

La Società ha sede in Santa Venerina (CT), all'indirizzo risultante dall'iscrizione al Registro delle Imprese.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, filiali ed uffici amministrativi ovvero trasferire la sede nell'ambito del Comune suindicato.

Spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello suindicato.

ARTICOLO 3 (durata)

La Società ha durata fino al trentuno dicembre duemilasessanta (31.12.2060) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

ARTICOLO 4 (scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art.1, comma 1[^], lettera a), della Legge 8 novembre 1991, n.381, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla piena integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle attività di cui infra, finalizzate alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi

nonchè all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata, ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori, nonché quello di soddisfare l'interesse generale della comunità alla promozione umana e dell'integrazione sociale di tutti i cittadini, con particolare attenzione ai più svantaggiati.

A norma della Legge 3 aprile 2001, n.142, e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce con la Cooperativa, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

ARTICOLO 5 (oggetto sociale)

La Cooperativa, attraverso anche convenzioni e/o appalti con Enti Pubblici (Unione Europea, Stato, Regione, Province, Comuni, A.S.P., ecc.), nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, senza finalità speculative, nonché dei requisiti e degli interessi dei soci come più oltre determinati, ha ad oggetto la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, e precisamente:

a) - servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria medico-infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, in favore di soggetti svantaggiati appartenenti alle fasce sociali più deboli (anziani, "handicappati", malati di mente, soggetti oncologici in fase terminale, minori, indigenti, inabili, infermi,

famiglie in difficoltà, tossicodipendenti, **alcoolizzati**, soggetti **disadattati** ed emarginati per qualsiasi altra causa; servizi di assistenza e **ludico-ricreativi** in residenze sociali assistite ed in centri diurni per anziani, case di riposo o di cura, presidi ospedalieri e luoghi di soggiorno;

b) - servizi per la realizzazione di centri residenziali in genere, case albergo, case protette, comunità alloggio, centri di accoglienza per ospitalità **diurna** e residenziale temporanea, anche mediante la ristrutturazione edilizia e/o costruzione, ampliamento e recupero di immobili;

c) - gestione di comunità terapeutiche, per la cura e l'emancipazione umana e civile di soggetti svantaggiati appartenenti alle seguenti categorie:

1. tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti anche affetti da **patologie croniche**;

2. persone minorenni e maggiorenni sottoposte a misure alternative alla detenzione per decreto dell'Autorità Giudiziaria;

3. soggetti emarginati in genere avviati a programmi di cura e **risocializzazione** dai servizi sociali territoriali;

4. persone con difficoltà di emancipazione dal proprio nucleo di origine;

d) - istituzione e realizzazione di centri di medicina **polidiagnostica**, di riabilitazione e laboratori di analisi **ematochimiche** e **radiologiche**;

e) realizzazione e/o gestione di centri di assistenza e di incontro per minori, **inabili**, anziani, handicappati e di recupero di tossicodipendenti ed **alcoolisti**;

f) - organizzazione e gestione del trasporto con mezzi adeguati e di accompagnatori di soggetti portatori di "handicap"; **infermi** ed **emodializzati** trasporto ed accompagnamento di minori; servizio ambulanza emergenza - urgenza; servizi "pronto farmaco";

- g) - istituzione, organizzazione, gestione di servizi di telesoccorso, teleassistenza e telemedicina;
- h) - gestione di tutti i servizi per anziani riguardo alla L.R.S. 87/1991, successive modifiche ed integrazioni;
- i) - gestione di tutti i servizi per portatori di "handicap" di cui alle L.R.S. 68/1981 e 16/1998, successive modifiche ed integrazioni
- j) - gestione di tutti i servizi previsti dalla L.R.S. 22/1986, successive modifiche ed integrazioni;
- k) - organizzazione di iniziative e servizi finalizzati alla difesa della famiglia ed alla tutela della vita umana fin dal suo concepimento;
- l) - organizzazione di attività di prevenzione ed educazione sanitaria; organizzazione di attività di assistenza domiciliare per esigenze individuali, ambientali ed extra domestiche;
- m) - gestione di scuole di ogni ordine e grado, asili nido, ludoteche, centri di lettura, biblioteche, parchi gioco; organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale e/o aggiornamento per operatori sociali e sanitari, corsi di orientamento e sostegno didattico, attività di educazione permanente, animazione sociale e culturale;
- n) - organizzazione di corsi per la formazione e la preparazione al volontariato;
- o) - cura e gestione di rilevazioni, inchieste, indagini, censimenti, sondaggi, elaborazione dati e statistiche, monitoraggi, analisi e controlli in relazione alle attività connesse all'oggetto sociale;
- p) - gestione di strutture ricettive per soggiorni di vacanza di minori, anziani, disabili, adulti ed utenti in genere nell'ambito dello sviluppo del

turismo sociale, nonchè la gestione di centri e strutture specifiche che permettano a tali soggetti la pratica di attività sportive anche a livello agonistico; svolgimento di attività ricreative e culturali;

q) - organizzazione di manifestazioni e spettacoli sportivi, turistici, culturali e ricreativi in genere, mediante anche l'impianto, l'esercizio, la conduzione e la gestione di palestre, biblioteche e quant'altro possa contribuire al miglioramento della salute fisica e psichica ed all'elevazione intellettuale e morale dei soggetti;

r) - incentivazione della formazione professionale dei propri soci tramite conferenze e corsi di aggiornamento su temi **pedagogici**, psicologici, culturali e sanitari allo scopo di elevare la qualità delle prestazioni fornite;

s) - promozione e realizzazione, anche in collaborazione con altri enti o associazioni, di ogni altra attività volta a favorire l'orientamento e la ricerca di lavoro.

Per il raggiungimento di tutti gli scopi suddetti, la Cooperativa potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere previste dalle leggi, emanate ed emanande, statali, regionali, comunitarie.

La Cooperativa potrà aderire e partecipare ad enti e organismi economici e consortili diretti ad agevolare il movimento **cooperativistico** ed **agevolarne** gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La Cooperativa, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà inoltre:

- stipulare convenzioni con personale specializzato, ove non ve ne sia disponibile tra i soci, per comprovati motivi funzionali della Società;
- effettuare indagini di mercato e di "marketing";

- compiere ogni azione **mutualistica** e scegliere, in genere, tutte le attività sociali utili al raggiungimento degli scopi sociali;

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese cooperative e non, società a capitale misto pubblico/privato, in consorzi di cooperative e non, aventi oggetto sociale analogo o affine.

La Cooperativa potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria utili o necessarie alla realizzazione degli scopi sociali.

La Cooperativa potrà aderire ad organizzazioni di rappresentanza del movimento **cooperativistico**.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi Albi o elenchi.

TITOLO III

Soci

ARTICOLO 6 (soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

I soci **cooperatori**:

a) - concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) - partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi

produttivi dell'azienda;

c) - contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci **cooperatori** persone fisiche di ambo i sessi appartenenti alle seguenti categorie:

a) - soci lavoratori, cioè persone fisiche, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità di agire per atto dell' Autorità Giudiziaria o per Legge) che **esercitino** arti o mestieri attinenti alla natura della impresa esercitata dalla Cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

b) - soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91 e nei limiti previsti dalla Legge stessa;

c) - soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci **cooperatori** anche le persone giuridiche, pubbliche o private, Associazioni ed Enti comunque costituiti nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali e che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche e/o affini, o partecipino a Società che, secondo l'Organo Amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con

la Cooperativa.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale ma, comunque, in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla Legge.

Possono, altresì, essere soci coloro che, pur non svolgendo attività attinente a quella esercitata dalla cooperativa, intendono effettuare conferimenti in denaro.

Tale categoria di "soci **sovventori**" ha le prerogative ed i limiti fissati dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n.59. Essa, nella ripartizione degli utili, ha diritto ad una remunerazione del due per cento in più rispetto a quella spettante alle altre categorie dei soci.

Possono, inoltre essere ammessi a soci, giovani iscritti nelle liste di collocamento in cerca di prima occupazione.

ARTICOLO 7 (categoria speciale di soci)

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.2527, comma 3[^], del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci **cooperatori** di cui all'Art.6.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.6 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata

dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e non può comunque essere superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2476 comma 2, 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla Legge e dall'art. 11 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.12 del presente Statuto:

- a) - l'**inopportunità**, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) - l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) - il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del

termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci lavoratori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali maturati.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel Libro soci.

Nel caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

ARTICOLO 8 (domanda di ammissione)

Chi desidera essere ammesso come socio deve presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta, contenente, se si tratta di persona fisica:

- a) - cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza;
- b) - l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) - i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- d) - l'ammontare delle quote di capitale che si propone di sottoscrivere, il quale comunque non potrà essere inferiore né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla Legge;

e) - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) - la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt.40 e seguenti del presente Statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) - la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) - la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) - la qualità della persona fisica che sottoscrive la domanda.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza dei sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo

all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 9 (obblighi del socio)

Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla Legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) - al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- del capitale sottoscritto
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;

b) - all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro soci. La variazione di domicilio del socio ha effetto dopo trenta (30) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata alla Cooperativa.

ARTICOLO 10 (perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per:

- a) - recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b) - recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 11 (recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla Legge può recedere il socio:

- a) - che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) - che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) - che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta (60) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt.40 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Esso determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 12 (esclusione del socio)

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, nei confronti del socio:

- a) - che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) - che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla Legge, dallo Statuto, dal regolamento o che **ineriscano** il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) - che non adempia alla propria prestazione **mutualistica** con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di

interruzione del rapporto di lavoro previsto nel "CCNL" di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art.6 della Legge 142/01 e, nel caso di socio volontario, abbia cessato l'attività di volontariato presso la Cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;

d) - che non osservi il presente Statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta (60) giorni per adeguarsi;

e) - che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con termine di almeno trenta (30) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) - che svolga o **tenti** di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli artt. 40 e seguenti del presente Statuto, nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 13 (delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie

che **insorgessero** tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt.40 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta (60) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ARTICOLO 14 (liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente **rivalutate** a norma del successivo art.24, comma 4), lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato all'aumento del capitale ai sensi dell'art.2545-**quinquies**, comma 3[^], del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro i centoottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ARTICOLO 15 (morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente **rivalutate**, nella misura e con le modalità previste nel precedente art.14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea

documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro sei (6) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2^a - 3^a, del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto, previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.14.

ARTICOLO 16 (termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque (5) mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.12, lett.b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso

delle quote, del sovrapprezzo o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 17 (soci sovventori)

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa Soci Sovventori, di cui all'art.4 della Legge 31 gennaio 1992, n.59.

ARTICOLO 18 (conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro cento/ (Euro 100,00=) ciascuna.

ARTICOLO 19 (alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e

trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare il proposto acquirente all'Organo Amministrativo e questi deve pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

ARTICOLO 20 (deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci **sovventori** deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) - l'importo complessivo dell'emissione;
- b) - l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci **cooperatori** sulle quote emesse;
- c) - il termine minimo di durata del conferimento;
- d) - i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) - i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci **cooperatori**, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci **sovventori** non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci **sovventori** verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per Legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei **sovventori** in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

ARTICOLO 21 (recesso dei soci **sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile, ai soci **sovventori** il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci **sovventori** non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci **cooperatori**.

TITOLO V

Patrimonio Sociale ed esercizio sociale

ARTICOLO 22 (elementi costitutivi)

Il patrimonio della Società è costituito:

a) - dal capitale sociale che è variabile ed è formato:

1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di Euro cinquecento/00 (Euro 500,00=). La quota complessiva

detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di Legge;

2. dai conferimenti effettuati dai soci **sovventori**, confluenti nel "Fondo per il potenziamento aziendale";

b) - dalla riserva legale, formata con gli utili di cui all'art.24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) - dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.9;

d) - dalla riserva straordinaria;

e) - da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della Società.

ARTICOLO 23 (vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.8.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel Libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio; il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve

essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

ARTICOLO 24 (bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali **destinandoli:**

- a) - a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) - al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) - ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art.7 della Legge 31 gennaio 1992, n.59;
- d) - ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, riguardare la destinazione degli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per Legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non **cooperatori**.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non **cooperatori** nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 25 (ristorni**)**

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può **apportare** somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività **mutualistica**.

La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

Riunione dei soci e Organi Sociali

ARTICOLO 26 (organi sociali)

Sono organi della Società:

- a) - l'Assemblea dei Soci;
- b) - il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Unico;
- c) - Il Collegio Sindacale, se nominato.

ARTICOLO 27 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo

Amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R., "fax", "e-mail" inviata otto (8) giorni prima dell'adunanza contenente l'Ordine del Giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata ad almeno un giorno di distanza dalla prima.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ARTICOLO 28 (funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea:

- a) - approva il bilancio e destina gli utili;
- b) - delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci **sovventori** stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art.20, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- c) - procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;
- d) - procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- e) - determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- f) - approva i regolamenti interni;
- g) - delibera in merito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o in merito alla modificazione dei diritti dei soci;
- h) - provvede alle modifiche dello Statuto;

- i) - delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- j) - delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla Legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito alla modifica dello Statuto deve essere redatto da un Notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 24.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci **sottopongano** alla sua approvazione, facendone domanda scritta all'Organo Amministrativo.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 29 (costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In una seconda convocazione, l'Assemblea, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'Ordine del Giorno.

ARTICOLO 30 (votazioni)

Per le votazioni si procederà, normalmente, col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

ARTICOLO 31 (voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di un voto.

Per i socio **sovventori** si applica il precedente art.20.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio **cooperatore** o **sovventore**, e che non sia amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio **cooperatore** non può rappresentare più di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ARTICOLO 32 (presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio

ARTICOLO 33 (amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da **adottarsi** dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci **cooperatori**, oppure tra le persone indicate dai soci **cooperatori** persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

ARTICOLO 34 (competenze e poteri dell'organo amministrativo)

L'Amministratore Unico ed il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, con esclusione dei soli poteri riservati all'Assemblea dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della

delega.

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

ARTICOLO 35 (convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente a mezzo lettera, "fax" o "e-mail" da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ARTICOLO 36 (integrazione del consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, la convocazione dell'assemblea può essere fatta anche dal socio.

Qualora la mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino

alla sostituzione.

ARTICOLO 37 (compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore Unico o agli Amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 38 (rappresentanza)

L'Amministratore Unico ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Amministratore Unico ed il Consiglio di Amministrazione possono nominare Direttori generali, Institori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo previa apposita delibera del Consiglio, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ARTICOLO 39 (collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per Legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

ARTICOLO 40 (clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero:

- a) - tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) - le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) - le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non **cooperatori**.

La sua accettazione espressa e condizione di **proponibilità** della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle

contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

ARTICOLO 41 (arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro sessantamila/00 (Euro 60.000,00=); ai Fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dall'organizzazione cooperativa a cui aderisce la società.

In difetto di designazione sono nominati dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Ove consentito dalla Legge, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi **proroghino** detto termine per non più di una sola volta, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento

o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si **atterranno** e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

ARTICOLO 42 (esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

Scioglimento e liquidazione

ARTICOLO 43 (scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 44 (devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) - a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente valutato a norma del precedente art.24, lett.c);
- b) - al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 92, n.59.

TITOLO IX

Disposizioni generali e finali

ARTICOLO 45 (regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento delle attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici se verranno costituiti.

ARTICOLO 46 (principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di enumerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzioni del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ARTICOLO 47 (rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle Società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle Società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2° dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo

Amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, semprechè nel frattempo il numero dei soci **cooperatori** non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

F.to: **Proietto** Russo Antonino - Platania Graziella - **Tomarchio** Adriano -
Giuseppe Boscarino Notaio.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.20 COMMA 3 DPR.445/2000 CHE SI
TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

ATTO IN ESENZIONE DI BOLLO.